



Determinazione n. 35 del 19/02/2020: Acquisto auricolari bluetooth e assunzione impegno di spesa

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio *“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine...”*;
- VISTO l’art. 2 del “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio” rubricato “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento”, secondo cui *“Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...”*;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che *“Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio...”*;
- VISTA la deliberazione consigliere n. 30 del 27/01/2020 con la quale sono state pianificate le esigenze dell’Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l’anno 2020, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell’affidamento degli stessi;
- PRESO atto della necessità di procedere all’acquisto di un paio di auricolari bluetooth, da concedere in uso al Presidente;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO l’art. 35 del suddetto decreto rubricato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”;
- VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale *“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- VISTO il “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO, altresì, l’art. 10 del suddetto Regolamento rubricato “Acquisizione di servizi e forniture in economia”;

- VISTO, altresì, l'art. 12 comma 1 del summenzionato Regolamento, ai sensi del quale *"...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione."*;

- VISTO l'art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1999 n. 488, a norma della quale *"Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula [...] convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato [...]"*;

- VISTO, altresì, il comma 3 della medesima disposizione, il quale prevede che *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse [...]"*;

- VISTO l'art. 11 del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101, in osservanza del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato incarico alla Consip S.p.a. di realizzare il Mercato elettronico sperimentale della P.A. per lo svolgimento di una procedura telematica per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario;

- VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, a norma del quale, per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario *"Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti"*;

- VISTA l'offerta presente sul MePA della ditta GLOBAL EXPRESS S.R.L. avente ad oggetto l'acquisto di n. 1 paio di auricolari bluetooth, marca apple airpods pro, a fonte del pagamento di un prezzo pari ad euro 213,00 (ducentotredici/00) oltre IVA;

- DATO ATTO che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. Z482C226B4, tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

per i motivi di cui in premessa:



- di autorizzare l'acquisto, mediante MePA, di n. 1 paio di auricolari bluetooth, marca apple airpods pro, a fonte del pagamento di un prezzo pari ad euro 213,00 (ducentotredici/00) oltre IVA.

L'onere relativo trova imputazione nell'U.P.B. 2.1.1. (Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari), capitolo 2.1.1.002. (Spese per acquisto macchine ufficio, componenti, acc.) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

Roma, 19 febbraio 2020

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Roberta Cherubini